



Area Interna “Nebrodi”

Comune di Sant’Agata di Militello - capofila

TEL. 0941/701000 – int. 1146

mail: areainternanebrodi@comune.santagatadimilitello.me.it

PEC: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it

Avviso di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, Agenzie per il lavoro accreditate, Enti di formazione accreditati, Università ed enti di ricerca, Cooperative sociali, altri soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità dell’avviso, a collaborare con l’AI Nebrodi nella co-progettazione per l’attuazione territoriale del PR FSE+ SICILIA 2021-2027 nelle Aree Interne PRIORITA’ 5 “AZIONI SOCIALI INNOVATIVE

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TIPO NON COMPETITIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE E SUCCESSIVA ATTUAZIONE IN PARTNERSHIP DEL PIANO DI INSERIMENTO ACCOGLIENTE DELL'AREA INTERNA MADONIE.

– SCHEMA DI CONVENZIONE –

TRA

_____, _____, nato a _____, il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto dell'Area Interna Nebrodi, in quanto Amministrazione procedente e soggetto responsabile del PIA, con sede legale in via, partita IVA _____, di seguito indicata con l'espressione "AP"

E

_____, _____, nato a _____, il _____, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto del soggetto esecutore, con sede legale in via _____, _____, partita IVA _____,

quando insieme denominate "*Le parti*".

PREMESSO CHE il PR Sicilia FSE+ 2021-2027, nella descrizione della Priorità 5 Azioni Sociali Innovative riporta testualmente che "*Sulla base dei risultati e delle esperienze maturate con il Programma COMIN 4.0 finanziato dal FAMI, il PR FSE+ intende realizzare un'azione che si pone come esperimento sociale finalizzata all'applicazione di un modello di sviluppo dei piccoli borghi delle aree interne proponendosi di favorirne il ripopolamento tramite l'integrazione di soggetti svantaggiati, quali tra essi: giovani coppie, anziani e single in situazione di disagio, migranti, rifugiati, profughi e richiedenti asilo per contribuire a riattivare il tessuto imprenditoriale locale, soprattutto quello legato alle attività rurali e alla fornitura di servizi alle famiglie (assistenza agli anziani), costituendo un modello di sviluppo locale sostenibile*" e che, per questo motivo, l'azione, quale innovazione di processo, si svilupperà attraverso un modello che prevede una forte integrazione e sinergia dei Fondi per la Coesione;

CONSIDERATO CHE come rappresentato nel documento "*Manifestazione di interesse per la selezione delle aree interne*", allegato alla nota n. 4630/2025, l'obiettivo degli interventi previsti nell'ambito della Priorità 5 del PR FSE+ Sicilia 2121 - 2027 è la sperimentazione di un modello di sviluppo dei piccoli borghi delle aree interne, proponendosi di favorirne il ripopolamento tramite l'integrazione di soggetti svantaggiati, per contribuire a riattivare il tessuto imprenditoriale locale e avviare un percorso di sviluppo locale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 04 settembre 2025 n. 255 di apprezzamento del documento "*Piano di azione per l'attuazione della Priorità 5 del PR FSE+ Sicilia 2021- 2027*", trasmesso dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con nota 12 agosto 2025, n. 4630/Gab. e atti acclusi, costituenti allegati alla deliberazione, tra cui:

1. Manifestazione di interesse per la selezione delle aree interne;
2. Convenzione per l'attuazione dei progetti finanziati con risorse PR FSE+ nell'ambito della Priorità 5 "Azioni Sociali Innovative";
3. Format scheda operazione;

VISTO l'iter attuativo della Priorità 5, come statuito a pag. 27 del "Piano di azione per l'attuazione della Priorità 5 del PR FSE+ Sicilia 2021-2027;

VISTO il D.D.G. n. 3802 del 04/12/2025 di approvazione dell'avviso "Manifestazione di interesse per la selezione delle aree interne";

PRESO ATTO che l'AI Nebrodi con nota prot. N. 645 del giorno 08/01/2026, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 11/A del 7.12.2025, ha formalmente aderito alla sopra citata Manifestazione di interesse;

ATTESO CHE con D.D.G. n. 453 del 12/02/2026 è stata approvata la convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e il Foromez PA, stipulata in data 29 gennaio 2026, per la realizzazione del Progetto Azioni Sociali Innovative per le Aree Siciliane Interne;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 17261 del 20/04/2026 il CDR/Famiglia ha formulato all'ADG/Formazione richiesta verifica preventiva di conformità programmatica sulle Linee Guida per l'attuazione territoriale del PR FSE+ Sicilia 2021 - 2027 nelle Aree Interne - Priorità 5 "Azioni Sociali Innovative" e relativi Allegati, richiedendo, altresì, accertamento in entrata di € 43.781.107,00;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 19375 del 23/04/2026 di risposta dell'ADG/Formazione ha espresso parere favorevole in merito alla conformità programmatica sulle Linee Guida per l'attuazione territoriale del PR FSE+ Sicilia

2021-2027 nelle Aree Interne - Priorità 5 "Azioni Sociali Innovative" e relativi Allegati.

VISTO il D.D.S. n. 1349 del 27/04/2026 avente ad oggetto: Decreto di accertamento in entrata a valere sul PR FSE+ Sicilia 2021-2027 per il finanziamento nell'ambito delle Aree Interne "Azioni Sociali Innovative" - Priorità 5 - ESO 4.8 - PRATT 46957 - Capitoli di entrata 8166, 8167 e 8513 di complessivi €. 43.781.107,00.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 255 del 04.09.2025 con la quale sono state ripartite ed assegnate all'OI Nebrodi le risorse a valere sul FSE+ per una dotazione totale pari ad € 4.268.319,02, suddivise per azione 153 in € 1.878.963,72 e azione 156 in € 2.389.355,30;

VISTO il D.D.G. n. 1686 del 12.05.2026 avente ad oggetto "approvazione Linee Guida per l'attuazione territoriale del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 nelle Aree Interne - Priorità 5 "Azioni Sociali Innovative" unitamente agli Allegati: 1. Format di Convenzione per l'attuazione della Priorità 5 "Azioni Sociali Innovative" del PR FSE+ Sicilia 2021/2027; 2. Format Scheda Operazione-del Programma Regionale Sicilia FSE+ 2021-2027;

CONSIDERATO CHE il punto n. 3.1 delle citate Linee Guida, rubricato procedura di selezione delle operazioni, prevede che *"Le Aree Interne entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida, col supporto del Formez, avvieranno la mappatura degli stakeholders, individueranno i fabbisogni territoriali e pubblicheranno la manifestazione di interesse volta ad individuare, anche tenendo conto dell'art.55 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., i soggetti che, all'interno dei laboratori territoriali, dovranno partecipare alla definizione e realizzazione delle attività progettuali in coerenza con le attività previste dalle Schede attuative (Cfr. Par. 6) secondo un modello di progettazione partecipata; nello specifico tali partenariati saranno finalizzati alla definizione e attuazione dei Piani d'Inserimento Accogliente (PIA) e degli interventi previsti dalle Schede attuative (Cfr. Par. 6)."*

ATTESO CHE secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida possono essere soggetti attuatori partner: Enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - Agenzie per il lavoro accreditate per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia di cui al D.D.G. n. 846 del 27/02/2020 'Nuovo sistema di accreditamento per erogazione servizi per il lavoro; Enti di formazione accreditati alla macro tipologia formativa "Formazione continua e permanente", ai sensi del regolamento di accreditamento approvato con D.P. Reg. n. 25/2015 del 1 ottobre 2015 della Regione Siciliana; Università ed Enti pubblici di ricerca.

CONSIDERATO CHE, secondo quanto stabilito, oltre i precedenti soggetti attuatori, le Autorità territoriali possono individuare ulteriori partner, pubblici e/o privati, che consentano di raggiungere efficacemente i target della Priorità 5.

VISTO l'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti anche "CTS") dispone, tra l'altro:

- al comma 1 che *"le amministrazioni pubbliche (...) nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi di e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento"*

- al comma 2 che *"la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili"*;

VISTE le "Linee Guida del Ministero delle Politiche Sociali sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del D. Lgs. 117/2017", adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 precisano che la co-programmazione, fermo restando che deve essere riferita a una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, consiste in *"un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale (...) il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento"* e che la stessa è finalizzata a *"generare un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti del territorio"*, agevolando in tal modo i rapporti tra pubblica amministrazione e ETS in un clima di fiducia reciproco e definendo politiche pubbliche condivise;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con il quale sono state dettate apposite Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS, che declinano anche operativamente le previsioni contenute negli artt. 55 e seguenti del predetto Codice;

VISTE le linee guida Anac n. 17 Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 "indicazioni in materia di affidamenti dei servizi sociali".

RITENUTO necessario, in adempimento alle Linee Guida, avviare una procedura finalizzata alla costituzione di un partenariato territoriale per la definizione del Piano di Inserimento Accogliente (PIA), nonché per la progettazione di interventi di inclusione sociale e lavorativa, la realizzazione di azioni di contrasto allo spopolamento e la promozione di modelli innovativi di sviluppo locale sostenibile, mediante la coprogettazione con Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, Agenzie per il lavoro accreditate, Enti di formazione accreditati, Università ed enti di ricerca, Cooperative sociali, altri soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità dell'avviso.

VISTA la convenzione stipulata dai Sindaci dei ventinove Comuni della "Area Interna Nebrodi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), nella quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico e tecnico che regoleranno la gestione associata delle attività per la costruzione delle strategie territoriali, per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021- 2027";

DATO ATTO che, con la sottoscrizione della convenzione i Comuni della AI Nebrodi:

- hanno istituito l'Autorità Territoriale, individuano il Sindaco del Comune di Sant'Agata di Militello quale unico rappresentante e capofila della stessa;
- eserciteranno in forma associata le attività finalizzate alla programmazione e attuazione della Strategia Territoriale

della AI Nebrodi impegnandosi a collaborare per tutta la durata della stessa;

- l'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive e di indirizzo delle scelte strategiche;
- hanno stabilito di costituire un Ufficio Comune, da inserire nella struttura organizzativa del Comune capofila, che opera avvalendosi di personale dipendente dei comuni associati, per lo svolgimento delle attività programmatiche e di attuazione della Strategia Territoriale, demandando la composizione ed il funzionamento all'organigramma ed al funzionigramma, da approvare con successivo atto, sui quali l'Assemblea dei sindaci formulerà preventivo parere;

RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n.6 del 04.04.2025 con la quale il Sindaco del Comune di Sant'Agata di Militello, rappresentante dell'Autorità Territoriale Area Interna Nebrodi, ha istituito l'Ufficio Comune denominato "AI – NEBRODI", la cui struttura organizzativa è funzionale ed autonoma, stabilendone la sede operativa presso il Comune di Sant'Agata di Militello, presso la sede degli uffici comunali di via Cosenz 101 – primo piano ed ha affidato l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Comune all'Ing. Giovanni Amantea;

CONSIDERATO CHE con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. _____ del _____ è stato dato mandato agli Uffici competenti dell'Area Interna Nebrodi di avviare ogni più opportuno procedimento necessario in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida per l'attuazione territoriale del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 nelle Aree Interne - Priorità' 5 "Azioni Sociali Innovative", ivi compreso l'avvio della procedura di "*Avviso di manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, Agenzie per il lavoro accreditate, Enti di formazione accreditati, Università ed enti di ricerca, Cooperative sociali, altri soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità dell'avviso, a collaborare con l'AI Nebrodi nella co-progettazione per l'attuazione territoriale del PR FSE+ SICILIA 2021-2027 nelle Aree Interne PRIORITA' 5 "AZIONI SOCIALI INNOVATIVE"*" e, nel contempo, è stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse allegato sub A) che del presente atto deve essere inteso quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE con determina n. _____ del _____ è stata avviata la summenzionata procedura all'esito della quale è stato individuato il soggetto attuatore.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Premessa e allegati

Le premesse e gli allegati della procedura di selezione costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto del partenariato.

L'Amministrazione procedente e il Soggetto Esecutore, nell'ambito del procedimento di amministrazione condivisa di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017, collaborano alla definizione, attuazione e gestione del Piano di Inserimento Accogliente (PIA) dell'Area Interna Nebrodi.

Le attività saranno realizzate secondo quanto previsto:

- dall'Avviso pubblico e relativi allegati;
- dalla proposta metodologico-organizzativa presentata dal Soggetto Esecutore;
- dagli esiti del percorso di coprogettazione;
- dalla presente Convenzione;
- dai successivi atti e provvedimenti regionali di finanziamento.

Le Parti operano in una logica di partenariato collaborativo, corresponsabilità istituzionale e amministrazione condivisa, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale, innovazione territoriale e sviluppo locale previsti dal PIA.

Il Soggetto Esecutore si impegna a svolgere le attività oggetto del partenariato nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni regionali applicabili e degli indirizzi dell'Amministrazione procedente.

Art. 3.

Fasi del partenariato

Il partenariato disciplinato dalla presente Convenzione si articola nelle seguenti fasi operative:

Fase 1 – Analisi territoriale e rilevazione dei fabbisogni

Attività di:

- analisi del contesto territoriale;
- mappatura dei servizi e degli stakeholder;
- rilevazione dei fabbisogni;
- attivazione del percorso partecipativo.

Fase 2 – Coprogettazione del Piano di Intervento

Attività finalizzate:

- alla definizione condivisa delle priorità;
- all'individuazione delle azioni progettuali;
- alla costruzione del modello di governance;
- alla predisposizione del Piano di Intervento definitivo.

Fase 3 – Attuazione degli interventi

Realizzazione delle attività, dei servizi e degli interventi previsti dal Piano di Intervento approvato e finanziato.

Fase 4 – Monitoraggio e valutazione

Attività di:

- monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
- verifica degli output e dei risultati;
- rendicontazione;
- valutazione degli interventi realizzati.

Le attività saranno svolte in raccordo permanente con l'Amministrazione procedente e secondo il cronoprogramma condiviso tra le Parti.

Art. 4

Governance del partenariato

Per l'attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione è istituito un Tavolo di Coordinamento del partenariato composto da rappresentanti dell'Amministrazione procedente e il soggetto esecutore.

Il Tavolo di Coordinamento svolge funzioni di:

- indirizzo operativo;
- raccordo istituzionale;
- monitoraggio dello stato di attuazione delle attività;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- coordinamento delle attività di coprogettazione e attuazione del PIA.

Il soggetto esecutore individua un referente operativo responsabile del coordinamento delle attività e dei rapporti con l'Amministrazione procedente.

L'Amministrazione procedente individua il Responsabile del Procedimento e gli eventuali referenti tecnici incaricati del monitoraggio e della supervisione delle attività.

Le Parti si impegnano a garantire:

- la reciproca collaborazione;
- la condivisione delle informazioni;
- la partecipazione ai tavoli tecnici;
- la predisposizione degli output e della documentazione richiesta;
- il rispetto delle tempistiche concordate.

Art. 5

Tempi e termini di esecuzione dell'attività di partenariato. Sospensioni e ritardo nell'esecuzione

In relazione alla realizzazione delle complesse attività di co-programmazione, co-progettazione e co-gestione del PIA, la presente convenzione ha una durata pari alla durata del PIA stesso.

Il soggetto esecutore non può sospendere l'esecuzione del partenariato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la AP. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale del soggetto esecutore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione della convenzione per colpa, l'addebito di ogni costo e onere

derivante dall'eventuale rinnovo della procedura di partenariato di cui si tratta.

Art. 6

Cofinanziamento a carico del soggetto esecutore

Il soggetto esecutore si impegna ad assicurare la quota di cofinanziamento anche in kind, così come contenuta nell'istanza di partecipazione. Le modalità ed i tempi di erogazione del predetto cofinanziamento dovranno essere compatibili con i tempi di erogazione delle attività previsti dal PIA e comunque dovranno avvenire prima dell'ultimazione delle predette attività.

Art. 7

Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

Il rapporto convenzionale di partenariato è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai fini del rimborso stabilito ai sensi di quanto disposto dall'avviso di manifestazione di interesse per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale del soggetto esecutore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione procedente:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

Il soggetto esecutore si impegna a comunicare alla AP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

Il soggetto esecutore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.

Il soggetto esecutore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto all'amministrazione procedente dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il soggetto esecutore accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Il soggetto esecutore, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 8

Verifiche e collaudi

Il controllo sulla regolare esecuzione della presente Convenzione sarà effettuato sistematicamente dal RUP, che potrà essere affiancato a tal fine da ulteriore personale, interno e/o esterno, indicato dalla AP. In particolare la AP potrà avvalersi di esperti esterni per la valutazione tecnico-scientifica dei risultati delle diverse fasi progettuali.

La AP procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità per certificare che l'oggetto della Convenzione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle presenti pattuizioni e di quelle desumibili dalla documentazione della procedura di selezione, nonché da quanto stabilito nel relativo decreto di finanziamento emanato dal Dipartimento regionale della famiglia.

Durante il corso dell'esecuzione delle attività co-progettate, la AP si riserva di effettuare controlli e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte del soggetto esecutore in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni stabilite.

Art. 9

Spese, Oneri e obblighi del soggetto esecutore

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico esclusivo del

soggetto esecutore.

Sono altresì a totale carico del soggetto esecutore, senza dar luogo ad alcun contributo aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri:

- tutte le spese sostenute per l'attuazione del PIA eccedenti il contributo erogato dal Dipartimento regionale della famiglia;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'attuazione del PIA. Sono altresì a totale carico del soggetto esecutore i seguenti obblighi:
- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento delle attività di coinvolgimento del partenariato per l'avvio delle fasi di co-programmazione e co-progettazione;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla AP ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- tenere indenne la AP da pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla presente convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla AP di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dalla presente convenzione e da tutti i documenti della procedura di coprogettazione;
- non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque sulla base di una preventiva autorizzazione della AP.

Art. 10

Responsabilità del soggetto esecutore

Il soggetto esecutore è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione delle attività di co-programmazione e co-gestione del PIA. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività.

Il soggetto esecutore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno del PIA, manlevando la AP da ogni eventuale richiesta di risarcimento. Il soggetto esecutore ha l'obbligo di osservare, oltre che la presente convenzione, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la AP da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Il soggetto esecutore solleva l'Amministrazione procedente da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere ai suoi dipendenti o collaboratori, rispetto ai quali la AP viene dichiarata completamente estranea.

Art. 11 Cessione

È fatto espresso divieto di cessione a terzi della presente convenzione e dei relativi benefici economici.

Art. 12

Diritti di proprietà intellettuale brevetti, diritti d'autore, proprietà prodotti materiali ed immateriali

La AP non assume alcuna responsabilità nel caso che Il soggetto esecutore abbia usato, nell'esecuzione delle attività, prodotti o soluzioni tecnologiche o di qualsiasi altra natura anche intellettuale o di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

Il soggetto esecutore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti da ogni attività oggetto della convenzione che violi brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la AP. Tutti i prodotti realizzati nel corso della presente convenzione rimangono di esclusiva proprietà della AP che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo. Il soggetto esecutore è tenuto a sollevare la AP da ogni responsabilità derivante

dall'utilizzo dei medesimi elaborati.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal soggetto esecutore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle attività discendenti dalla presente convenzione rimarranno di titolarità esclusiva della AP che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale.

Detti diritti, ai sensi della L. 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile da parte della AP.

Art. 13

Penali

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'attuazione della convenzione o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto esecutore, che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'AP invierà al soggetto esecutore formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al soggetto esecutore alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'AP procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del contributo annuo erogato al soggetto esecutore da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto del contributo annuo. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione della presente convenzione per grave inadempimento nell'attuazione della co-programmazione e co-gestione.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 14

Garanzie e coperture assicurative

Il Soggetto Esecutore si impegna a garantire la corretta esecuzione delle attività previste dal Piano di Inserimento Accogliente (PIA), nel rispetto della presente Convenzione, degli atti di coprogettazione e delle disposizioni regionali applicabili.

Ai fini della copertura dei rischi connessi all'attuazione delle attività, il Soggetto Esecutore dovrà dotarsi, prima dell'avvio operativo degli interventi, di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, comprensiva della copertura dei danni eventualmente arrecati a persone o cose nello svolgimento delle attività progettuali.

L'Amministrazione procedente potrà richiedere ulteriore documentazione attestante la sostenibilità economico-finanziaria del partenariato e la capacità del Soggetto Esecutore di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche assegnate.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione procedente di richiedere specifiche forme di garanzia esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente o espressamente richiesti dai provvedimenti regionali di finanziamento.

Le garanzie eventualmente richieste dovranno essere proporzionate alla natura delle attività, all'entità del contributo pubblico e alle caratteristiche del partenariato.

Art. 15

Recesso della amministrazione procedente

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la AP ha il diritto di recedere unilateralmente dal vincolo sancito dalla presente convenzione in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

La AP ha diritto di recesso, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

Art. 16

Recesso anticipato da parte del soggetto esecutore

In caso di recesso da parte del soggetto esecutore, non giustificato da cause di forza maggiore, la AP quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere.

In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.

Art. 17

Normativa antimafia: condizione risolutiva e recesso

Le parti convengono, pertanto, che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in relazione al ricevimento da parte della Prefettura delle informazioni da cui risultino cause ostative alla stipula del presente atto relativamente al soggetto esecutore.

Qualora sia accertata a carico del soggetto esecutore la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91 comma 7 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, AP potrà recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 18

Risoluzione della convenzione

L'inadempimento da parte del soggetto esecutore degli obblighi posti a suo carico comporterà la risoluzione della presente convenzione al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

1. perdita dei requisiti morali come disciplinati dalla normativa vigente;
2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto esecutore nel corso della procedura di selezione;
3. qualora, anche successivamente alla stipula della convenzione venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione;
4. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni;
5. gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla procedura di selezione;
7. per estinzione dell' soggetto esecutore;
8. per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione dell'attività.

La dichiarazione di risoluzione della convenzione viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

È salva la facoltà della AP di affidare la continuazione delle attività ad altri o provvedervi direttamente.

Art. 19

Dovere di riservatezza

Tutti i documenti, le informazioni, i procedimenti, i dati, inclusi quelli tecnici, nonché i concetti, le idee, relativi all'esecuzione delle attività del PIA si intendono riservati e coperti da segreto.

Il soggetto esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso concernenti il partenariato e i soggetti e attività ad esso connessi, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del partenariato in questione. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto per l'esecuzione delle attività.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il soggetto esecutore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che lo stesso operatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie ad assicurare la

riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori. Tale obbligo non sussiste altresì nel caso in cui la AP abbia espressamente autorizzato il soggetto esecutore a divulgare i dati a specifici soggetti.

Il soggetto esecutore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il soggetto esecutore si impegna inoltre ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che per ragioni del loro ufficio vengano a conoscenza dei dati e delle informazioni riservati. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza delle obbligazioni connessi alla presente convenzione. Pertanto l'obbligo di riservatezza sarà considerato pienamente valido ed efficace anche successivamente alla sopraggiunta scadenza della presente convenzione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la AP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, ai sensi del precedente art. 14.

Il soggetto esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) in materia di riservatezza 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR).

Art. 20

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Patti.

Art. 21

Elezione di domicilio

Per quanto concerne i rapporti oggetto della presente convenzione, la AP elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Area Interna Nebrodi, sita in via Peschiera, 6/A Sant'Agata di Militello (ME)

IL SOGGETTO ESECUTORE dichiara di eleggere il domicilio presso ... _____ in Via

_____ n. _____,

_____.